



**COMUNE DI SINNAI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

**Ordinanza Sindacale**  
**n. 57 del 24/11/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri nelle sedute del 31 gennaio, 29 luglio e 7 ottobre 2020 ha deliberato e prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**VISTI:**

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il DPCM 7 agosto 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il DPCM 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

– il DPCM 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

– il DPCM del 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** in ultimo il DPCM del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATI** inoltre i verbali nn. 119 e 121 delle sedute, rispettivamente, del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che il numero di positivi al COVID-19 accertati nel territorio di Sinnai, sulla base dei dati forniti dall'ATS di Cagliari, risulta in netto aumento e che la situazione di contagio nel territorio comunale risulta notevolmente peggiorata;

**RITENUTA** necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio;

**CONSIDERATO** che i DPCM degli ultimi mesi pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di richiamare la pubblica attenzione al doveroso rispetto delle disposizioni sopra richiamate, nonché tutelare la cittadinanza del Comune di Sinnai;

**SENTITO** il Comandante della Stazione Carabinieri di Sinnai, il quale riferisce di assembramenti notturni di giovani, minorenni e maggiorenni, nelle piazze del centro abitato che, oltre alla trasgressione delle disposizioni per il contenimento del rischio covid, assumono spesso comportamenti di grave rilevanza sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale, sono presenti diversi pubblici esercizi denominati distributori automatici h24, che per la loro natura raccolgono un'elevata presenza di persone che si raggruppano sino a tarda notte, ed in ragione dell'ora notturna è più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina da parte delle Forze dell'Ordine;

**RITENUTO** che, per quanto sopra richiamato, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti che si riscontrano nei suddetti distributori automatici, liberamente accessibili a tutti senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento

## ORDINA

In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 inerente il contenimento della nuova emergenza Covid-19, onde limitare, per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni di potenziale contagio, a far data da martedì 24 novembre p.v. e fino al 3.12.2020:

- Il divieto d'accesso alle piazze, ai parchi pubblici e privati ed ai giardini aperti al pubblico dopo le ore 20,00. Per eventuali dimostrate esigenze, l'accesso potrà essere consentito fino alle ore 21,00 con autorizzazione formale del Comune;
- durante le cerimonie funebri è consentito l'ingresso ai cimiteri ai soli parenti stretti e fino ad un massimo di 15 persone, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- La frequentazione dei mercati rionali all'aperto del martedì e del venerdì deve avvenire con il rigoroso rispetto da parte degli operatori interessati e dei relativi clienti del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La permanenza negli spazi mercatali deve rigorosamente limitarsi al tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli acquisti;
- Il divieto assoluto di assembramento in tutte le ore del giorno negli spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;

- L'obbligo continuativo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta, coprendo naso e bocca;
- l'obbligo di chiusura dalle ore 20,00 fino alle ore 05,00, per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici h24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via;

Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori h24 limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.

#### **DISPONE**

che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazioni sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

#### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, e ss.mm.ii., ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **DEMANDA**

Al Comando Polizia Locale di Sinnai e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sinnai.

#### **DISPONE**

che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web del Comune di Sinnai al fine di darne la massima diffusione e trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Cagliari;
- Comando Stazione Carabinieri di Sinnai;
- Al Comando Polizia Locale sede;
- All'ATS Sardegna – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna;

**Il Sindaco**  
Tarcisio Anedda

Firmato digitalmente Tarcisio Anedda